

- visti i criteri per la prova dell'esercizio continuativo della professione e l'efficacia degli anni ai fini pensionistici

CHIEDE

l'iscrizione alla Cassa Nazionale Forense ai sensi dell'articolo 11 L. n. 141/1992 (nota A).

CHIEDE ALTRESI'

la retroattività dell'iscrizione alla Cassa trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 13.1 L. n. 141/1992 (nota B) per i seguenti anni di iscrizione nel:

- Registro dei Praticanti abilitati |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
 |_|_|_|_| |_|_|_|_| ;

- Albo ordinario |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|

di avvalersi della facoltà di rateazione in n. |_|_| anni di cui all'articolo 13.3 L. n. 141/1992.

OPPURE

il beneficio di cui all'articolo 14.1 L. n. 141/1992 avendo superato alla data di decorrenza di iscrizione il 40° anno di età (nota C), offrendo il pagamento della contribuzione prevista.

di avvalersi della facoltà di rateazione in n |_|_| anni di cui all'articolo 14.3 L.n. 141/1992.

Data/...../.....

Firma.....

PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE


Il Consigliere Segretario del Consiglio dell'Ordine di.....
attesta che l'Avvocato.....

- è stato iscritto nel Registro dei Praticanti dal |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|
con abilitazione al patrocinio dal |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| al |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|
- è iscritto nell'Albo ordinario con delibera del |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| avendo dichiarato che non svolge attività incompatibile con la professione forense, ai sensi dell'art.3 del R.D.L. n.1578/33
- che le generalità ed il codice fiscale a retro indicati corrispondono a quanto risulta presso l'Ordine.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Data/...../.....

.....



NOTE PER LA COMPILAZIONE

Nota A)

Articolo 11 legge 141/92

L'iscrizione alla Cassa ha effetto dall'anno di presentazione della domanda o dal primo anno in cui sono stati superati i limiti di reddito netto professionale o di volume di affari stabiliti dagli Organi Collegiali della Cassa per l'accertamento della continuità dell'esercizio forense. Se il raggiungimento dei livelli fiscali è avvenuto prima dell'anno anteriore a quello della presentazione della domanda di iscrizione, verranno applicate le penalità previste nel II comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'art. 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 141.

Nota B)

Articolo 13 legge 141/92

L'iscrizione retroattiva può essere richiesta, **a pena di decadenza**, contestualmente alla presente istanza e solamente se concorrono le seguenti condizioni:

1. che si tratti di prima iscrizione alla Cassa;
2. che l'interessato sia in regola con l'invio delle Comunicazioni obbligatorie (Mod/5);
3. che l'interessato non sia inadempiente all'obbligo di iscrizione (II comma dell'art. 22 della legge 576/80, come sostituito dall'art. 11, comma I legge 141/92);
4. che l'interessato non abbia compiuto il 40° anno di età.

Tale iscrizione può comprendere:

-) gli anni di praticantato con abilitazione;
-) i primi tre anni di iscrizione all'Albo.

Nella domanda, da inviare con raccomandata con avviso di ricevimento, devono essere indicati i redditi professionali e i volumi di affari, anche per gli anni di iscrizione nei Registri dei praticanti abilitati per i quali si richiede l'iscrizione alla Cassa, a pena di inammissibilità

Nota C)

Articolo 14 legge 141/92

Ove l'interessato abbia superato, alla decorrenza di iscrizione alla Cassa, il 40° anno di età, può ottenere i benefici di cui all'articolo 14 legge 141/92 con il pagamento di una contribuzione pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo, di base e modulare ed integrativo, dell'anno di presentazione della domanda per ciascun anno a partire da quello del compimento del 39° anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza di iscrizione. La predetta facoltà si esercita, **a pena di decadenza** contestualmente alla domanda di iscrizione alla Cassa. Tale beneficio permette, unitamente alle altre condizioni previste dall'attuale normativa, l'accesso alle pensioni di inabilità, invalidità ed indiretta a favore degli eredi.

Rateazione

La rateazione per il pagamento delle somme dovute a seguito dell'iscrizione retroattiva alla Cassa (art.13 L.141/92) o dell'ammissione del beneficio di cui all'art.14 L.141/92, è concessa, a richiesta, per un numero massimo di tre rate annuali con la maggiorazione degli interessi di mora previsti nella stessa misura delle imposte dirette.